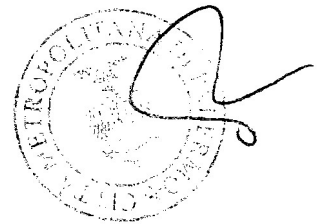




Città Metropolitana di Palermo
DIREZIONE INFRASTRUTTURE - VIABILITA' - MOBILITA' E TRASPORTI
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
UFFICIO PIANI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA RETE STRADALE

COMPETIZIONE SPORTIVE SU STRADA
REGOLAMENTO

Indirizzi operativi, percorsi procedurali
per l'istruzione del procedimento autorizzativo.



INDICE

ART. 1	Definizione di competizione sportiva.
ART. 2	Manifestazioni sportive a carattere competitivo.
ART. 3	Manifestazioni sportive non agonistiche.
ART. 4	Manifestazioni motoristiche a carattere non competitivo.
ART. 5	Tipi di competizioni sportive.
ART. 6	Tipologie manifestazioni sportive.
ART. 7	Manifestazioni motoristiche a carattere competitivo.
ART. 8	Autorizzazioni.
ART. 9	Provvedimenti di sospensione della circolazione.
ART. 10	Indicazioni concernente la vigilanza alla competizione.
ART. 11	Spese di Istruttoria
ART. 12	Imposta di bollo.
ART. 13	Documenti da allegare all'istanza di richiesta di autorizzazione e/o Nulla Osta per manifestazioni sportive con svolgimento sul territorio della sola Città Metropolitana di Palermo, ricadenti anche nel territorio di più Comuni.
ART. 14	Procedure per il rilascio dell' autorizzazione e/o Nulla Osta per lo svolgimento di manifestazioni sportive
ART. 15	Manifestazioni sportive su strade ricadenti sul territorio di un solo Comune
ART. 16	Manifestazione sportiva con partenza fuori dal territorio della Città Metropolitana di Palermo
ART. 17	Altre tipologie di competizioni sportive su strade.
ART. 18	Norma Generale.
ART. 19	Norma Transitoria

ART. 1

DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA

Per competizione sportiva si intende comunemente un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento, comportante lo svolgersi di una gara fra due o più concorrenti o squadre, sia esso di velocità che di abilità.

ART. 2

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE COMPETITIVO

Consistono in manifestazioni sportive di natura agonistica, che comportano la competizione di più concorrenti o squadre impegnati a superarsi a vicenda ed è prevista una classifica di arrivo. Queste, normalmente, si svolgono sul territorio di più Comuni e possono ricadere su territorio di più Enti sovra comunali.

ART. 3

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE

Consistono in manifestazioni sportive di natura amatoriale, che non comportano la competizione di più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda e nelle quali non è prevista classifica di arrivo. Il loro svolgimento deve essere condotto nel rispetto delle norme di circolazione stradale e da quanto stabilito dal Titolo III Regio Decreto del 6 Maggio 1940 n. 635 recante: “ Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”.

Ai fini dell'ordine pubblico sono richiamate le indicazioni date per i raduni motociclistici.

ART. 4

MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE A CARATTERE NON COMPETITIVO

Sono considerate tali i raduni di moto e di auto di qualsiasi tipo, purché non prevedano lo svolgimento di competizioni in aree pubbliche (eventuali attività competitive su aree private non sono soggette alla disciplina del C.d.S.).

L'occupazione del suolo pubblico per raduni, spettacoli ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune interessato, o dal servizio Concessioni della Città Metropolitana, ai quali è rimessa, rispettivamente, la valutazione circa la sussistenza delle circostanze applicative in ordine all'art.

ART. 5

TIPI DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Le competizioni sportive di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono divise in due gruppi:

- **Gruppo A** – gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale;
- **Gruppo B** – gare con veicoli a motore.

Le gare del **gruppo B** vengono ulteriormente distinte in:

- **gare di regolarità;**
- **gare di velocità.**

Sono gare di **regolarità** quelle competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate, e la cui finalità è quella di dimostrare l'abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli; vince in genere il concorrente che riesce a completare il percorso totalizzando il minor numero di penalizzazioni. Le penalità, il percorso e le relative norme di comportamento sono fissati dal regolamento di gara o dai regolamenti emessi dalle competenti autorità sportive.

Sono gare di **velocità** quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

La distinzione ha rilevanza solo ai fini del collaudo del percorso che è sempre necessario per le gare di velocità, mentre non è richiesto per le gare di regolarità in cui la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non superi i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di un percorso completamente chiuso al traffico).

Come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella Circolare prot. 164/RU del 14.1.2015, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva (sia essa competitiva o non competitiva), l'Ente competente deve acquisire il preventivo parere del CONI, espresso dalle Federazioni Sportive Nazionali, anche al fine di verificare il carattere sportivo delle manifestazioni stesse.

ART. 6

TIPOLOGIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le competizioni sportive possono essere riassunte nelle seguenti tipologie:

- competizioni motoristiche;
- competizioni ciclistiche;

Direzione Infrastrutture- Viabilità - Mobilità e Trasporti – Classificazione strutture ricettive alberghiere
Ufficio Piani e Servizi per la gestione della rete stradale

- competizioni podistiche;
- competizioni con animali;
- competizioni locali di abilità di qualsiasi genere.

ART. 7

MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE A CARATTERE COMPETITIVO

Tra le manifestazioni motoristiche a carattere sportivo si riassumono le seguenti:

- gare di velocità auto;
- gare di regolarità auto (rally);
- gare di velocità auto storiche;
- gare di regolarità auto storiche (rally);
- gare di abilità di guida con auto (slalom);
- gare di guida con auto (gimkana);
- gare di velocità moto;
- gare di regolarità moto storiche.



ART. 8

AUTORIZZAZIONI

L'art. 9, comma 1, del D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazione stabilisce che le competizioni sportive, (gare atletiche, ciclistiche, animali, veicoli a trazioni animali veicoli a motore) possono essere disputate su aree pubbliche solo se regolarmente autorizzate, previa eventuale acquisizione di Nulla Osta da parte degli Enti proprietari delle strade.

Gli Enti competenti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni sportive sono stabilite dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 285/92.

La disciplina per le gare con veicoli a motore è dettagliatamente specificata nell'art. 9 del C.d.S. (artt. 3, 4, 4-bis e 5), anche relativamente alle modalità di acquisizione del nulla osta di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il nulla osta ministeriale non è necessario per le sole competizioni di regolarità amatoriale per auto storiche (veicoli previsti dall'art. 60 del CdS), nelle quali non sono previsti tratti di strade chiusi al traffico e la velocità di percorrenza su tutto il tracciato sia inferiore ai 40 km/h oppure gare su percorsi limitati (inferiori a 3 km) chiusi al traffico ordinario e con velocità non superiori ad 80 km/h (in caso contrario, infatti, la gara sarebbe da considerarsi di velocità).

L'autorizzazione e/o Nulla Osta valuta la compatibilità dell'evento sportivo con le esigenze di sicurezza della circolazione, di pubblica incolumità, di ordine pubblico e contiene le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto, il mancato rispetto delle prescrizioni comporta responsabilità penali e civili, oltrechè illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 9, commi 8, 8-bis e 9, dall'art. 9 bis e dall'art. 9-ter del D.lgs. 285/92.

Come previsto dal comma 7-bis dell'art. 9 del C.d.S., l'efficacia dell'atto autorizzativo e/o Nulla Osta è subordinato, ove necessario, all'esistenza di apposita Ordinanza di chiusura temporanea al traffico, a cura degli uffici competenti. A tal fine la società promotrice della manifestazione deve inoltrare copia dell'istanza presentata per la richiesta di autorizzazione e/o nulla osta, oltre che a questa Città Metropolitana, anche alla Prefettura e alla Questura interessata, cui competono il rilascio del parere ai fini della pubblica incolumità e il rilascio dell'Ordinanza di sospensione della circolazione.

Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile, come previsto dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209.

ART. 9

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Qualora la manifestazione debba svolgersi in assenza di traffico, gli organizzatori devono richiedere, al competente organo territoriale, l'emissione di un'Ordinanza di chiusura, contestualmente alla richiesta di autorizzazione e/o Nulla Osta all'ente proprietario della strada, anche se la chiusura sia temporanea.

In mancanza della necessaria Ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma dell'art 9 del D.lgs. 285/92.

ART. 10

INDICAZIONI CONCERNENTE LA SCORTA E LA VIGILANZA ALLA COMPETIZIONE

Qualora la competizione necessiti di scorta e/o vigilanza, deve essere assicurata la presenza di personale qualificato a norma del disposto di cui all'art. 12 del C.d.S., ovvero, in loro vece o in

loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato.

A seconda del grado di pericolosità, dell'assetto geomorfologico dei luoghi interessati e della tipologia delle strade, si dettano le seguenti indicazioni:

- SCORTA A CURA DELLA POLIZIA STRADALE: quando il percorso di gara comprende strade di interesse statale, ovvero quando la manifestazione sportiva ha un interesse sovra provinciale e percorre le principali strade di collegamento regionali;
- SCORTA A CURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE: quando il percorso di gara ha interesse esclusivamente provinciale ed è ricompreso in Comuni limitrofi o comunque non sono interessate le principali vie di comunicazione se non per brevi tratti, ma si sviluppa essenzialmente su vie secondarie di interesse provinciali e/o comunali.
- SCORTA A CURA DI PERSONALE TECNICO: quando il percorso di gara è di interesse locale, ha un'estensione ricompresa solo in Comuni limitrofi ed interessa strade secondarie di collegamento non soggette ad intenso traffico.

ART. 11

SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di procedura, di sopralluogo sulle SS.PP. interessate e di attività amministrativa dell'Ufficio, denominate "spese di istruttoria", applicate a tutte le richieste di autorizzazione per gare sportive di qualunque natura, vengono stabilito nel sottostante prospetto:

SPESE ISTRUTTORIA PRATICA PER NULLA OSTA O AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA PREVISTE DALL'ART. 9

TIPO DI MANIFESTAZIONE	Lunghezza tracciato da 0 a 25 km	Lunghezza tracciato da 25 a 50 Km	Lunghezza tracciato oltre i 50 Km
MOTORISTICA	Euro 150,00	Euro 300,00	Euro 500,00
CICLISTICA	Euro 50,00	Euro 100,00	Euro 150,00
CON ANIMALI O VEICOLI TRAINATI DA ANIMALI	Euro 50,00	Euro 100,00	Euro 150,00
ATLETICA	Euro 50,00	Euro 75,00	Euro 100,00
ALTRE MANIFESTAZIONI	Euro 50,00	Euro 75,00	Euro 100,00
COLLAUDO PERCORSI DI GARA (quando previsto da C.d.s.)	Euro 150,00		

Tali spese dovranno essere contribute mediante versamento nei modi stabiliti dall'Ente, indicando come causale: spese di istruttoria per autorizzazione gare sportive, allegando la relativa ricevuta al modello d'istanza.

L'Amministrazione potrà variare gli importi sopra indicati con Determina Dirigenziali.

Le somme introitate confluiranno in un apposito capitolo finalizzato al miglioramento delle condizioni di manutenzione della rete viaria dell'Ente e al funzionamento dei relativi Uffici.

Nel caso di mancato svolgimento della manifestazione o competizione sportiva, per qualsivoglia motivo anche non dipendente dall'organizzazione, non è previsto nessun rimborso delle spese di istruttoria.

ART. 12

IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini della disciplina dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26/10/1972 n°642, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 27/bis dell'allegato B, il richiedente deve dimostrare che la società sportiva rappresentata non ha fini di lucro ma solo di utilità sociale, ed è pertanto inquadrata come società O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

A tal fine all'istanza di richiesta autorizzazione va allegata copia dell'atto costitutivo della società, ovvero va dichiarato che trattasi di società registrata come O.N.L.U.S. a norma del DPR 28/12/2000 n. 445. Diversamente, il richiedente deve apporre sull'istanza, una marca da bollo di valore corrente, ed allegarne un'altra, di pari valore, che sarà apposta sull'atto autorizza.

ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 13

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE CON SVOLGIMENTO, SU STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ANCHE NEL TERRITORIO DI PIU' COMUNI.

L'istanza di richiesta deve essere presentata con almeno 30 gg. di anticipo rispetto al giorno dell'evento, **PENA IL NON ACCOGLIMENTO**, per permettere l'istruzione del procedimento autorizzativo e/o nulla osta. Detta istanza deve essere corredata da:

1. Planimetria stradale con evidenziato l'itinerario della competizione e nel caso in cui sia prevista la chiusura al traffico della strada anche per soli tratti, evidenziare percorsi alternativi per il traffico ordinario;
2. Descrizione e copia del programma/regolamento della manifestazione approvato dall'Ente di promozione sportiva cui la società promotrice è affiliata; il parere favorevole del CONI viene espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-Direzione Infrastrutture- Viabilità - Mobilità e Trasporti – Classificazione strutture ricettive alberghiere
Ufficio Piani e Servizi per la gestione della rete stradale

- sportive della federazione di competenza per le manifestazioni ove dovuto;
3. Relazione contenente l'elenco completo e la descrizione delle strade interessate alla gara, le relative attrezzature, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi e gli orari di percorrenza previste per ogni singola tappa o passaggio con indicato la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuale necessità di chiusura al traffico ordinario di anche di tratti di strada e relativa durata ed ogni altra notizia utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;
 4. Regolamento di gara (approvato Federazione sportiva appartenenza);
 5. Polizza di copertura assicurativa per responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che copra, la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati, eventuali danni causate a terzi nonché alle strade con le relative attrezzature (i limiti di garanzia sono quelli previsti dalla normativa vigente); Tale Polizza deve essere stipulata per tutte i tipi di competizione che si svolgono nelle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Palermo .
 6. Dichiarazione, resa da soggetto qualificato, attestante l'idoneità della sede stradale di competenza dell'Ente, ricomprese nel percorso di gara, allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione;
 7. Eventuale dichiarazione di ONLUS, di cui al precedente art. 12;
 8. N. 2 marche da bollo di valore corrente (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), ad esclusione delle ONLUS.
 9. Ricevuta del versamento per spese d'istruttoria, come previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
 10. Dichiarazione che le prove gara di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del Comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazione, che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risultati di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni, e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

ART. 14

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVA

La procedura per il rilascio dell'Autorizzazione e/o Nulla Osta prevede le seguenti fasi:

1. Classificazione della pratica con trascrizione dei dati indicativi del percorso procedurale;
2. Controllo amministrativo dell'istanza;
3. Eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, o posta elettronica certificata . Tale documentazione integrativa deve pervenire all'Ente entro quindici giorni antecedenti la manifestazione o competizione;
4. Verifica e sopralluogo percorso di gara;
5. Eventuali richiesta di Nulla Osta agli enti proprietari delle strade interessate ed a tutti gli Enti competenti, chiamati ad esprimersi in materia di ordine pubblico, (allegare a tutte le richieste fotocopia dell'istanza con evidenziato il percorso della competizione);

Verificata la documentazione, la procedura prevede:

1. Emissione dell'Atto autorizzatorio e/o Nulla Osta ;
2. Inoltro dell'autorizzazione e/o N.O. ai seguenti soggetti:
 - Originale al soggetto richiedente (Promotore), con marca da bollo vidimata ove prevista;
 - n. 1 copia alla Prefettura di Palermo, Ufficio depenalizzazione, nel caso di avvio di pratica di sospensione della circolazione;
 - n. 1 copia alla Regione Sicilia - Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel caso in cui risulta competente al rilascio dell'autorizzazione).

Nel caso di rilascio di autorizzazione, oltre agli Enti sopra indicati :

- n° 1 copia agli Enti ed organismi di P.S. preposti alla tutela dell'ordine pubblico ;
- n° 1 copia agli Enti proprietari delle strade interessate dalla competizione sportiva;

ART. 15

MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADE RICADENTI IN UN SOLO COMUNE

Le competenze autorizzative sono demandate al Sindaco del Comune di riferimento.

Se sono interessate dalla competizione anche strade provinciali o statali è necessario il rilascio del Nulla Osta di competenza da parte di tutti gli Enti proprietari delle strade.

ART. 16

MANIFESTAZIONI SPORTIVE CON PARTENZA FUORI TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Infrastrutture- Viabilità - Mobilità e Trasporti – Classificazione strutture ricettive alberghiere
Ufficio Piani e Servizi per la gestione della rete stradale

Per tutte le manifestazioni sportive che hanno il sito di partenza ubicato fuori dal territorio della Città Metropolitana di Palermo, il rilascio dell'atto autorizzativo viene rilasciata dall'Ente in cui è prevista la partenza, previo rilascio di apposito Nulla Osta da parte degli enti proprietari delle strade ricomprese nell'itinerario di gara o manifestazione.

ART. 17

ALTRE TIPOLOGIE DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE

Il presente regolamento è riferito a tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi che comportino l'uso e l'occupazione a qualsivoglia titolo delle strade di proprietà della Città Metropolitana di Palermo. Le fasi procedurali il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e/o Nulla Osta indicati sono valide per tutte le tipologie di manifestazioni non espressamente contemplate.

ART. 18

NORMA GENERALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia e alle Circolari esplicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (relative alle competizioni e al programma annuale delle gare).

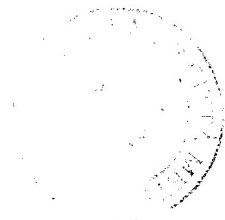
ART. 19

NORMA TRANSITTORIA

Il presente regolamento sarà vigente dal giorno successivo dalla sua entrata in vigore.

IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Pampalone)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Pampalone', written over a horizontal line.